

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...¹ ;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976³ sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 10a Informazione sulle votazioni

¹ Il Consiglio federale informa in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. Esso difende la posizione delle autorità federali.

² L'informazione è costante, oggettiva, trasparente e appropriata.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Minoranza (Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Pfister Gerhard, Schibli, Weyeneth)

Non entrare in materia sul progetto di atto legislativo.

1 FF ...
2 FF ...
3 RS 161

